



# Sequestro di rifugio e canile sanitario

Per la Cassazione il sovrappollamento, anche senza lesioni, è già reato



**I 16 settembre la Cassazione ha ribadito che il reato penale ex articolo 727 (Maltrattamento di animali) si configura se le condizioni di custodia provocano sofferenza anche senza pregiudizio all'integrità fisica:** «È confermato il sequestro preventivo della struttura dalle dimensioni ridotte per poter accogliere gli animali». Ai fini del *fumus* basta dunque il sovrappollamento della struttura. E così, il Palazzaccio ha respinto il ricorso dei proprietari di due strutture, dedicate all'accoglienza di cani, in territorio pugliese.

Già il Tribunale di Brindisi nel novembre del 2013 aveva motivato il sequestro preventivo con il sovrappollamento: 693 cani in un rifugio che ne poteva ospitare al massimo 200 e 194 nel canile sanitario strutturato per accoglierne al massimo 20. Il Tribunale brindisino rilevava le seguenti violazioni: «numero di cani per ogni box superiore di gran lunga al numero prescritto in entrambi i reparti; superficie a disposizione di ogni animale notevolmente inferiore rispetto a quella minima di mq 6 (mq 4 per il canile sanitario) prescritta; assenza nel canile sanitario e nel canile rifugio di un reparto di isolamento». Tutti rilievi «contestati e incontestabili da parte dei consulenti della difesa» - si legge in sentenza - «in quanto fondati su dati oggettivamente rilevabili, erano ritenuti sufficienti a parere del Collegio cautelare a ritenere sussistente il requisito del *fumus criminis*».

## I RICORRENTI

I ricorrenti, chiedendo il dissequestro cautelare disposto dal Gip, hanno sostenuto, senza ottenere soddisfazione in Cassazione, che non c'è stata violazione dell'articolo 727 del Codice Penale, che l'aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura esclusivamente basandosi sul sovrappollamento fosse un errore del Tribunale, un errore legato «non già a considerazioni obiettive e materiali ma al semplice dato formale del superamento della soglia massima di animali detenibili prevista dalla legge della Regione Puglia n. 26 del 2006». Insomma, una interpretazione «illegittima» secondo i ricorrenti: il Tribunale vede un reato che al di fuori del territorio pugliese non sarebbe penalmente rilevante, «avendo soltanto la regione Puglia indicato tale soglia massima di cani, al di là della grandezza

e delle risorse della struttura ospitante».

## IL PUNTO È UN ALTRO

Ma, la Cassazione osserva che il Tribunale stesso ha espressamente chiarito che non si obietta nulla dal punto di vista igienico-sanitario dei luoghi e nemmeno rispetto alla cura con cui gli animali sono stati seguiti da un punto di vista clinico e nutrizionale. Il punto è un altro. La «fattispecie contravvenzionale» di cui all'articolo 727 Cp, con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, è stata interpretata dalla Cassazione, nel senso che «le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non sono dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica».

## LE LEGGI REGIONALI

La Cassazione svolge anche considerazioni sul ruolo della normativa regionale e non solo della regione Puglia, ma citando ad esempio il

DPGR 1 ottobre 2013, n. 53/R della regione Toscana recante norme per la tutela degli animali. Violare la disciplina regionale non corrisponde alla violazione del precetto penale, «il quale non è certo integrato da tali fonti normative». «Non-dimeno, l'eclatante violazione - sentenza la Cassazione - della tenuta degli animali può costituire un solido indizio per integrare il *fumus commissi delicti* del reato provvisoriamente contestato, rappresentando un serio elemento di prova della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tale da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza. E infatti, «la norma incriminatrice è configurabile a prescindere dalla questione circa la applicabilità dei parametri previsti da una legge regionale e riguarda anche i canili privati».

## RANDAGISMO E PROFITTO

Dalla presenza nella struttura sequestrata di animali in sovrannumero, in misura quattro volte superiore a limite indicato, la Cassazione rileva come «non apparisse il portato della emergenza randagismo sul territorio, come pure la difesa aveva prospettato, quanto piuttosto una scel-

ta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto, essendo risultato che anziché adoperarsi per rientrare nel limite prescritto delle 200 unità per il canile rifugio e nelle 20 per il canile sanitario, la struttura continuava a partecipare e ad aggiudicarsi le gare indette dai vari Comuni, incrementando ulteriormente il numero degli animali ricoverati».

La Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese di processo.

## LA MASSIMA

È confermato il sequestro preventivo della struttura dalle dimensioni ridotte per poter accogliere gli animali. La violazione di tenere gli animali in condizioni simili può costituire un solido indizio per integrare il *fumus commissi delicti* del reato (art. 727 c.p. Abbandono di animali), rappresentando un serio elemento di prova della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tale da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza. (Cassazione, sentenza 37859, sezione Terza penale, depositata il 16 settembre 2014). ■

## Il cane tra vita privata e luogo di lavoro

Il cortile dell'azienda di proprietà rientra nella «vita privata»

**L**a polizza sulla «vita privata» copre il rischio-cane anche fuori dalla casa del padrone. Se la clausola del contratto presenta ambiguità deve prevalere l'interpretazione

più rispondente alla buona fede. Per la Cassazione Civile (sentenza 18349, sezione Terza, del 27-08-2014) l'assicuratore deve risarcire il sinistro causato dal cane nel cortile dell'azienda del proprietario. La compagnia non può rifiutarsi adducendo arbitrariamente l'esclusione della copertura per i sinistri che l'animale cagiona su quello che va considerato un luogo di lavoro. Il danneggiato attraversava il cortile dell'azienda, dunque uno spazio aperto al pubblico, cadendo a causa della catena; il cane del proprietario che vi si trovava - legato alla catena - era assicurato dal padrone in riferimento alla vita familiare nell'ambito cioè di una polizza privata relativa «alle abitazioni dell'assicurato». Per la Cassazione l'assicurazione privata deve intervenire anche sul luogo

di lavoro, evitando al proprietario la condanna a un risarcimento di circa 35 mila euro. Il rischio-cane non contiene alcun riferimento alle case del cliente: la relativa garanzia, dunque,

zienda e non risulta aggressivo, come è emerso durante i giudizi di merito: anzi, vicino al cortile teatro dell'incidente ci sono anche «terreni adibiti a orto» e quindi «la presenza, anche abituale, del cane in quel luogo è, di per sé, irrilevante».

## VITA E LAVORO

In giurisprudenza, il luogo di lavoro può rientrare nella «vita privata» e quindi nella polizza del datore di lavoro che copre altre attività non lavorative come l'andare in bici o a cavallo, che certo non si possono compiere in casa. Ai fini della sicurezza per luogo di lavoro tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgerci le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai luoghi di lavoro ed ai posti di lavoro non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l'attività lavorativa. ■



non risulta limitata alla residenza del contraente e «diventa arbitrario - osservano i giudici - affermare che il luogo di lavoro sia per ciò solo estraneo al concetto di «vita privata» dell'assicurato»; va detto poi che l'animale non svolge funzioni di cane da guardia dell'a-

## LE CONDIZIONI INCOMPATIBILI



**C**ome si valutano le «condizioni incompatibili» con la natura dell'animale dal punto di vista giudiziario? Qual è il parametro normativo? Lo spiega la Cassazione nella sentenza del 16 settembre che trattiamo in questo articolo. «La detenzione penalmente rilevante è quella attuata in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze, sicché il parametro normativo della natura degli animali, in base al quale la condotta di detenzione assume valenza illecita, richiede, per le specie più note (come ad esempio ai cani, gatti, cavalli) che ci si riferisca al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali». È l'articolo 727 (Abbandono di animali) del Codice Penale a

parlare di «condizioni incompatibili»: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». Diversamente dal reato di maltrattamento (art. 544ter Cp) che riguarda «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche». Per la Cassazione dove non ci sia lesione, ma sofferenza per condizioni incompatibili, l'articolo del Codice Penale da applicare è il 727.